

Avv. Maria Rita Adelfio

C.so Butera n. 212

90011 – Bagheria

Tel e fax n. 0918145850

Cell. 320-9009878

Mail: m.ritaadelfio@alice.it

Pec: mariarita.adelfio@cert.avvocatitermini.it

Tribunale di Como

Sez. lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c. e segg.ti

Nell'interesse del Sig. **Baldone Giuseppe**, nato a Campofranco (CL) il giorno 1.05.1969 C.F. n. BLD GPP 69E01 B537F, ivi residente in V. Salvatore n. 23, rappresentato e difeso, in virtù di mandato su foglio separato al presente atto, dall' **Avv. Maria Rita Adelfio** (C.F. N° DLF MRT 83S67 G273W del foro di Termini Imerese) – la quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione inerente il presente procedimento al seguente n.ro di utenza fax 091/8145850 e/o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata Pec: *mariarita.adelfio@cert.avvocatitermini.it*, elett.te dom.to presso lo studio legale di quest'ultima, sito in Bagheria (PA), C.so Butera N° 212,

Ricorrente

contro

Il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t. (C.F. 80185250588), sito in V.le Trastevere n. 76/a, Roma

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia in persona del legale rapp.te p.t., sito in Milano V. Polesine n. 13

Ufficio scolastico regionale per la Lombardia – Ambito territoriale per la provincia di Como, con sede in Como, V. Borgo Vico n. 171.

Resistenti

tutti domiciliati *ex lege* presso l'**Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano** con sede in Milano V. Freguglia n. 1.

nonchè

nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA, – Ambito Territoriale di Como in cui il ricorrente risulta inserito, e per cui ha promosso domanda valida per gli anni 2021/2024, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso, e di quanto altro l'On.le Tribunale adito Vorrà decidere, tramite il sito internet istituzionale degli enti resistenti.



Si espone

Il ricorrente chiede il riconoscimento, previa disapplicazione per l'annullamento e/o la disapplicazione del D.M. 50/2021, nonché del D.M. 640/2017 e dell'art. 2 comma 6 del D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, relativi alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui stabiliscono che *“Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina”* e per il conseguente accertamento del diritto al riconoscimento del maggior punteggio corretto da attribuire al ricorrente pari a 6 punti per ogni anno di servizio militare prestato seppure non in costanza di nomina, e conseguente la rideterminazione/rettifica del maggior punteggio in virtù di titoli posseduti e/o servizi svolti, per un totale, per gli anni 2021 – 2024, di punti 15,76, con riferimento al profilo di **Collaboratore Scolastico**

Al riguardo, infatti, il Sig. Baldone il 19.04.2021 ha presentato domanda di conferma nella III^, fascia delle graduatorie di circolo e di Istituto finalizzato alle supplenze temporanee per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ATA – profilo di Collaboratore scolastico, triennio 2021/2024, ex D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, per Istituti siti nella provincia di Como, in particolare L' I.C. G. PUECHER DI ERBA (cfr doc all. n. 1).

Più segnatamente, per il profilo di **Collaboratore scolastico**:

- al ricorrente è stato riconosciuto un punteggio di 8.2 per il diploma di maturità;
- un punteggio di 0,30 per la Certificazione Mediaform E.Q.I.A. - Livello IIQ 4 Moduli Advanced Level ;
- un punteggio di 0,60 per il servizio militare espletato dal 14.12.1988 al 6.12.1989;
- un punteggio di 1,26 per i servizi prestati.

Il punteggio assegnato al sig. Baldone Giuseppe, per il profilo professionale, è errato ed ingiusto, in quanto avrebbe dovuto ottenere 6,00 punti (0,50 per ogni mese di servizio o porzione di 15 giorni), anziché 0,60 (0,05 per ogni mese di servizio o porzione di 15 giorni) per il servizio militare di leva obbligatorio espletato dal 14.12.1988 al



Avv. Maria Rita Adelfio

C.so Butera n. 212

90011 – Bagheria

Tel e fax n. 0918145850

Cell. 320-9009878

Mail: m.ritaadelfio@alice.it

Pec: mariarita.adelfio@cert.avvocatitermini.it

6.12.1989. Ciò in quanto, la valutazione del servizio militare adottata dal MIUR, con il decreto n. 50/2021 nel suo Allegato A, punto A, nonché nelle rispettive tabelle di valutazione dei titoli A/1, A/2 e A/5 (cfr. all. n. 2), viola i chiari disposti normativi, anche di rango costituzionale, così come confermato dal pacifico orientamento della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 33151/2021 ; Cass. Civ., ordinanza n. 5679/2020 del 02.03.2020); pertanto, la mancata assegnazione del corretto punteggio lede fortemente i diritti soggettivi del ricorrente.

Tutto ciò premesso in fatto, il ricorrente agisce in giudizio per ottenere il legittimo punteggio con la conseguente corretta collocazione nella graduatoria di terza fascia del personale ATA - profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico – pubblicate dall' I.C. G. PUECHER DI ERBA di Como, valide per il triennio 2021/2024, per le seguenti ragioni in

DIRITTO

In via preliminare, SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.

Preliminarmente sembrano opportune brevi considerazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia. Sul punto deve evidenziarsi che la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nelle stesse, ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza n. 16 I.C. G. PUECHER DI ERBA 756 del 23.07.2014; Cass. civ., Sez. Unite, n. 3032/2011). La controversia di cui trattasi non inerisce a procedure concorsuali, bensì al corretto posizionamento in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. Si rileva, altresì, che per l'individuazione del Giudice dotato della giurisdizione, occorre avere riguardo al petitum sostanziale, come reiteratamente evidenziato dai Giudici di legittimità (Cassazione, Sezioni Unite civili, Ordinanza 9 dicembre 2019 n.



32112; si veda anche Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 3-21 maggio 2014 n.11229) da identificarsi per come oggettivamente risulta dal complesso delle richieste e dei fatti allegati. Nel caso di specie, la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo al riconoscimento del giusto punteggio da assegnare al titolo posseduto - sull'assunto secondo cui tale diritto gli scaturisce direttamente dalla normazione primaria eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che preclude la corretta valutazione del titolo -, giammai all'annullamento di un atto amministrativo generale o di un regolamento ministeriale. Per quanto sopra argomentato, la domanda rientra appieno nella giurisdizione del giudice ordinario.

Nel merito, Violazione dell'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n. 297/1994. Violazione dell'art. 52, comma 2, della Costituzione. Violazione dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.

Il D.M. n. 50/2021 all'allegato "A" "TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T.A", nelle AVVERTENZE, al punto A, dispone: *"Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva"*. Dalla formulazione dell'allegato A del decreto discende che il servizio militare subisce un trattamento diversificato, a seconda se svolto o meno in costanza di nomina, con conseguente attribuzione di un diverso punteggio in seno alla graduatoria.

Infatti, nella Tabella di valutazione titoli di cui all'allegato A/1 (profilo di assistente amministrativo), A/2 (profilo di assistente tecnico) e A/5 (profilo di collaboratore scolastico) del D.M. n. 50/2021, nei rispettivi punti " B", "TITOLI DI SERVIZIO", si attribuiscono 6 punti per ciascun anno di servizio effettivo reso nella medesima qualifica, mentre si attribuiscono 0,60 punti per ciascun anno per il *"Servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali o Enti locali e nei patronati scolastici"*. Quindi, al servizio militare di leva e ai servizi assimilati per legge, quando esso è prestato non in costanza di nomina, come nel caso di specie, viene assegnato un punteggio ridotto pari a 0,60 anziché 6 .



Avv. Maria Rita Adelfio

C.so Butera n. 212

90011 – Bagheria

Tel e fax n. 0918145850

Cell. 320-9009878

Mail: m.ritaadelfio@alice.it

Pec: mariarita.adelfio@cert.avvocatitermini.it

Da qui l'evidente disparità di trattamento che non trova fondamento alcuno sul piano delle leggi, anche di rango costituzionale.

Innanzitutto, si evince il contrasto della predetta disposizione ministeriale con il disposto dell'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n. 297/1994 -Testo Unico della scuola- il quale dispone che *“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”*; la disposizione ministeriale contrasta anche con l'art. 485, comma 7, del D. Lgs. 297/1994, che, per il personale docente, dispone la *“validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile”*. La portata assolutamente generale del terzo comma dell'art. 569 del D.Lgs. 297/1994 non è connotata da limitazioni di sorta e, pertanto, va applicato anche alle graduatorie, le quali, benché non si qualificano come concorsi, sono selezioni *“latu sensu”* concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro (cfr. Corte Cass. 8/02/2011, n. 3032).

Tutto ciò *“(…) comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive (...)”* (cfr. TAR Lazio, n. 6421/2008, 8 luglio 2008).

Questo orientamento è confermato dalla recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 33151/2021 che statuisce che si deve *“(…) infine disapplicar e, perché illegittimo, il D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, così come ogni altra norma regolamentare, che, disponendo diversamente, consenta la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)”*.

Tale approdo ermeneutico è frutto di una interpretazione orientata dell'art. 2050, commi 1 e 2 del D.lgs. 66/2000 (Codice dell'ordinamento militare), che va letto in combinato disposto con l'art. 569 del D. Lgs. 297/1994 (e dell'art. 485 D.Lgs. 297/1994 che riguarda, come già detto, il personale docente) e l'art. 52, comma 2, della Costituzione, con l'effetto giuridico secondo il quale *“chi sia chiamato ad un servizio nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi”* (cfr. Corte di Cassazione – Ordinanza n. 5679/2020 del 02.03.2020).

Granitica è la giurisprudenza che riconosce il punteggio pieno di 6 punti per



ogni anno per il servizio militare o servizio civile prestato anche non in costanza di nomina (cfr. Tribunale di Milano, sentenza n. 1696/2022 del 30/06/2022; Tribunale di Messina sentenza n. 13889/2018; Tribunale di Ravenna, sentenza del 15/04/2014; Tribunale di Verona 5 febbraio 2013, proc. n. 1178/2012; Tribunale Monza, sez. lav., 19/11/2013, n. 812 ; Tribunale di Venezia, n. 863/2012 del 09/08/2012; Tribunale di Saluzzo, proc n. 133/2012, sentenza del 12/09/2012; Tribunale di Catania, sentenza n. 940 del 10 febbraio 2011; Trib. di Brindisi del 30.12.2011; Tribunale di Napoli, sentenza n. 12678 del 3 maggio 2012; Tribunale di Lucera, sentenza n. 1953/12 del 6 dicembre 2012, Tribunale di Lanciano Sentenza n. 644 del 19 novembre 2012, Tribunale di Agrigento, sentenza n. 900/2014; Tribunale di Busto Arsizio 2016; Tribunale di Mantova sentenza n. 2/2013; Corte d'Appello di Palermo ottobre 2015; Corte d'Appello di Bologna 442 del 1/08/2016; Corte d'appello di L'Aquila sentenza n. 841/2013; Tribunale di Catania ordinanza n. 78 del 20 ottobre 2010).

Ma vi è di più, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 5408/2021 del 01.10.2021, ha accolto l'istanza cautelare e a seguito di essa l'Amministrazione provvedeva a *“rideterminare in aumento il punteggio in graduatoria”* attribuendo agli istanti un punteggio “pari a 6” punti per il periodo di leva, anche se svolto non in costanza di nomina, consentendo di addivenire, in ragione della migliore collocazione in graduatoria, alla stipula di contratti di supplenza, con conseguente consolidamento della loro condizione professionale; nell'ambito dello stesso procedimento (REG. RIC n. 7657/2021) il Consiglio di Stato, nella motivazione della sentenza n. 1720/2022 del 10.03.2022, non condivide l'interpretazione del Ministero secondo cui *“...soltanto il servizio di leva o i servizi assimilati prestati in costanza di rapporto di lavoro potessero essere valutati con attribuzione di punti 6 per l'anno intero, mentre tale punteggio non spettasse a coloro che avevano espletato il servizio non in costanza di nomina”*. Ancora, il Consiglio di Stato con ordinanza n. 6581/2021 del 10.12.2021 ha disposto espressamente che l'Amministrazione Scolastica è tenuta ad adottare atti idonei a riconoscere ai ricorrenti il punteggio in forma piena ed ha così statuito: *“...considerato... la valutabilità del servizio militare anche non in costanza di nomina purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio, con conseguente obbligo dell'amministrazione di adottare, nelle more del giudizio, atti finalizzati a riconoscere il servizio militare”* (cfr. CDS, Sez. VI, n. 5196 del 24.09.2021).

Il ricorrente, nel caso specifico, come comprovato in atti, ha conseguito il titolo di studio prima dell'espletamento del servizio militare (cfr. doc. prod.ti n.ri 3 e



Avv. Maria Rita Adelfio

C.so Butera n. 212

90011 – Bagheria

Tel e fax n. 0918145850

Cell. 320-9009878

Mail: m.ritaadelfio@alice.it

Pec: mariarita.adelfio@cert.avvocatitermini.it

4). Purtroppo, nonostante il predetto pacifico orientamento della giurisprudenza, anche di legittimità, il Ministero rimane fermo sulle proprie posizioni rifiutando di adeguarsi a quanto statuito nelle pronunce giudiziali; eppure, l'adeguamento all'interpretazione giudiziale non avrebbe alcuna conseguenza sul piano erariale e potrebbe ridurre l'enorme mole di contenzioso che grava sull'Amministrazione. Per mero scrupolo di difesa si desidera, inoltre, evidenziare che il D.M. n. 50/2021, (allegato A, punto A, e negli allegati, A/1 e A/5 nei rispettivi punti B), contrasta con il chiaro disposto dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, che testualmente recita: *“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, ...”*. È lapalissiano che la predetta disposizione legislativa considera *“amministrazioni pubbliche”* tutte le amministrazioni dello Stato senza differenziazioni di sorta. L'art. 1 del D.Lgs. 165/2001 (T.U. del pubblico impiego) stabilisce che, ai fini della disciplina del rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche, le *“amministrazioni dello Stato”* coincidono integralmente con le *“amministrazioni pubbliche”* (cfr. anche Trib. Monza, sentenza n. 658 del 14.01.2016 ; Giudice del lavoro del Tribunale di Torino, n. 5924 del 16.10.2017). Nella sentenza n. 1145/2015 il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del Lavoro, ha precisato che l'art. 1 del T.U. del pubblico impiego di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 è stato introdotto al fine di riconoscere un punteggio e agevolare chi ha già dato prova di avere svolto attività lavorativa per la pubblica amministrazione e in motivazione si legge che: *“la norma pertanto deve essere interpretata in senso ampio, considerando l'espressione amministrazione statale in senso lato e quindi relativa al concetto di pubblica amministrazione”*. La vertenza sottoposta al Giudice di Monza nella citata sentenza riguardava il diritto al riconoscimento di 6 punti anziché di 0,60, che erano assegnati all'aspirante inserito nella graduatoria del personale ATA per valutazione del titolo di servizio prestato presso l'ASL e il Giudice ha confermato il diritto ai 6 punti poiché *“...non avrebbe senso limitare la valutazione del servizio svolto solo a particolari categorie della pubblica amministrazione stessa”*.

Per quanto premesso, il sig. Baldone Giuseppe ha diritto al riconoscimento ed all'attribuzione del punteggio pieno di 6 punti per un anno di servizio militare



obbligatorio svolto dal 14.12.1988 al 6.12.1989, giusto foglio di congedo illimitato (doc. n. 4) anziché al punteggio ridotto di 0,60 attribuitogli dall'amministrazione resistente.

Tanto premesso, il ricorrente Baldone Giuseppe, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, chiede che

L'ILL.MO GIUDICE DEL LAVORO ADITO VOGLIA

Respinta ogni contraria, istanza, eccezione e difesa,

con decreto fissare l'udienza di discussione, invitando le parti a comparire personalmente, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:

- Accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto ad aver riconosciuto, per ogni singolo profilo di pertinenza, il giusto punteggio per il titolo di servizio di leva obbligatorio espletato dal 26.08.1991 al 23.08.1992;

*✎ conseguentemente riconoscere e attribuire, così, al ricorrente nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, pubblicate dall' I.C. G. PUECHER DI ERBA, valide per il triennio 2021/2024, il diritto ad un punteggio complessivo di **15,76 per il profilo di Collaboratore Scolastico**; - in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente*

✎ - con il favore delle spese, compensi ed onorari di procedura.

Documenti offerti in Comunicazione

Come da indice atti contenuto nella narrativa del presente ricorso.

Mezzi istruttori

Con riserva di ulteriormente dedurre, anche, in esito alle difese, che saranno spiegate dall'ente resistente.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminato, pertanto è congruo il pagamento del C.U. Di € 259,00. Tuttavia il ricorso è esente, giusta dichiarazione di esenzione (doc. lett. A)

Avv. Maria Rita Adelfio

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei litisconsorti (ex art. 151 c.p.c.)

Il sottoscritto **Avv. Maria Rita Adelfio** che rappresenta e difende il ricorrente Chiodo Mario giusta procura in calce al presente atto,

Premesso che



Avv. Maria Rita Adelfio

C.so Butera n. 212

90011 – Bagheria

Tel e fax n. 0918145850

Cell. 320-9009878

Mail: m.ritaadelfio@alice.it

Pec: mariarita.adelfio@cert.avvocatitermini.it

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento **del diritto al riconoscimento del maggior punteggio corretto da attribuire al ricorrente pari a 6 punti per ogni anno di servizio militare prestato seppure non in costanza di nomina, e conseguente la rideterminazione/rettifica del maggior punteggio in virtù di titoli posseduti e/o servizi svolti**

- che ciò implica un conseguente potenziale interesse contrario a quello dei ricorrenti di tutti i soggetti nella cui sfera giuridica la decisione sarebbe destinata ad esplicare effetti immediati e diretti;

- i soggetti potenzialmente controinteressati non sono tutti allo stato totalmente individuabili; **dunque, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, la notifica del ricorso *ut supra* deve essere perfezionata nei confronti di tutti i controinteressati coinvolti nella procedura, tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA, – Ambito Territoriale di Como in cui il ricorrente risulta inserito, e per cui ha promosso domanda valida per gli anni 2021/2024**

Rilevato

- che la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile, stante l'elevato numero di docenti al quale notificare il presente atto e la difficoltà oggettiva di individuare il nominativo e l'indirizzo di ognuno;

- che la tradizionale notifica per pubblici proclami, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oltre ad essere particolarmente onerosa per la ricorrente, è stata più volte messa in dubbio e significativa al riguardo è la sentenza n. 106/1990 del Consiglio di Stato laddove si afferma che *“Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino-potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del Foglio degli annunci legale della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato (...)”*;

- la pubblicazione in G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la parte ricorrente;

- al contrario, i siti istituzionali delle amministrazioni coinvolte sono certamente idonei allo scopo poiché sono costantemente consultati da tutti docenti, in quanto mezzo di comunicazione ufficiale ed anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti;



- che già l'art. 12 della legge n. 205 del 2000 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica e telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- che il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente quale forma di notifica diversa ed alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami previsti dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata al procedimento;
- che anche i Tribunali del Lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe alla presente, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica.

* * *

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Avv. Maria Rita Adelfio

Rivolge istanza

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso e dei provvedimenti che verranno assunti dal Giudice adito:

- quanto alle amministrazioni convenute mediante notificazione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
- quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del M.I.U.R. (<https://www.miur.gov.it/atti-di-notifica>) sul sito web istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (<https://www.usr.sicilia.it/>) dei seguenti dati:
 - a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
 - b) nome del ricorrente ed indicazione dell'amministrazione intimata;
 - c) sunto dei motivi di ricorso;
 - d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati;
 - e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza.

Palermo 19 Giugno 2023

Avv. Maria Rita Adelfio

